

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5362 del 17/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013. DITTA FALEGNAMERIA F.LLI BOZZARELLI GIANFRANCO, BRUNO E MAURO SNC AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA CARDUCCI N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5575 del 17/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013. DITTA FALEGNAMERIA F.LLI BOZZARELLI GIANFRANCO, BRUNO E MAURO SNC AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA CARDUCCI N. 2

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. la nota n. 3440 del 12.04.2018 dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro (prot. Arpae nn. 6041 e 6067 di pari data), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **FALEGNAMERIA F.LLI BOZZARELLI GIANFRANCO, BRUNO E MAURO SNC (C.F. 00221760333)** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro via Carducci n. 2;
2. la nota n. 3801 del 17.04.2018 (prot. Arpae n. 6485 del 19.04.2018) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa volontaria dell'Azienda;
3. la nota n. 6538 del 20.04.2018 con cui la SAC di Arpae, in sede di verifica di correttezza formale evidenziava, per il prosieguo dell'istruttoria, la necessità di acquisire la scheda C riguardante le emissioni e la rettifica dell'istanza con l'esatta denominazione della ragione sociale;
4. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 5069 del 17.05.2018 (prot. Arpae n. 8036 del 18.05.2018);
5. la nota n. 8868 del 31.05.2018 con cui la SAC di Arpae, evidenziava che la scheda C presentata non era conforme al modello di cui alla DGR 2204/15 e che erano presenti alcune lacune/incongruenze;
6. la nota n. 6226 del 19.06.2018 (prot. Arpae n. 9987 di pari data) con cui il SUAP trasmetteva precisazioni della ditta in oggetto;
7. la nota n. 10708 del 6.07.2018 con cui la SAC di Arpae, faceva presente che non era stato risposto in modo esaustivo a quanto richiesto con la succitata lettera n. n. 8868 del 31.05.2018;
8. le ulteriori precisazioni del proponente pervenute tramite nota del SUAP n. 7125 del 25.07.2018 (prot. Arpae n. 11721 di pari data);
9. il verbale della conferenza di servizi del 11.09.2018 durante la quale, a cause delle lacune relative ai sistemi di abbattimento e l'assenza della valutazione di impatto acustico, era ritenuto non possibile esprimere valutazioni sull'impatto derivante dall'attività, in particolare relativamente alle emissioni in atmosfera ;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Appurato che:

- le emissioni convogliate derivano dalle lavorazioni meccaniche (E1) e dalla verniciatura (E2) di legno per la produzione di serramenti;
- il consumo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 10,4 kg/g per un input di COV desumibile da quanto prodotto di circa 570 kg/anno;
- le emissioni diffuse derivano dalle operazioni di applicazione della colla ed il proponente ritiene che non siano tecnicamente convogliabili in quanto non si può prevedere un'area appositamente dedicata;
- risultano presente anche due impianti termici civili: uno alimentato a legna avente potenza pari a 165 kWt ed uno a metano, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

Richiamate integralmente le risultanze della Conferenza di Servizi che nella seduta conclusiva del 15/10/2018 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Ditta Falegnameria F.lli Bozzarelli Gianfranco, Bruno e Mauro snc per l'attività di "falegnameria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro (PC), via Varducci n. 2;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- SL di Piacenza espresso con nota n. 88326 del 11.10.2018 (prot. Arpae n. 16060 del 11.10.2018);

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo, da ultimo revisionato con DDG n. 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 15/10/2018, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Falegnameria F.lli Bozzarelli Gianfranco, Bruno e Mauro snc per l'attività di "falegnameria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro (PC), via Carducci n. 2;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

- 1. di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta FALEGNAMERIA F.LLI BOZZARELLI GIANFRANCO, BRUNO E MAURO SNC (COD. FISC. 00221760333) per l'attività di " falegnameria " svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro via Carducci n. 2. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale: autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- 2. di stabilire** per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CENTRI DI LAVORO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate ad E1, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- g) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari ad 11 kg/g, per una emissione annua massima di COV pari a 570 kg/anno; Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo **utilizzo** di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto i);
- h) le operazioni di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti devono essere svolte nell'apposita cabina, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di idoneo sistema di abbattimento del materiale particolare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particolare pari a 3 mg/Nm³ il gestore può non effettuare monitoraggi durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti. Il sistema di abbattimento degli inquinanti deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- i) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle

relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;

- j) i monitoraggi all'emissione E1 devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ed avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E1 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza i captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.